



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020/2022
Data 26-02-2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 21
ASSESSORATO PROPONENTE:
LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA/PATRIMONIO
ASSESSORE: Bovo Massimo

**OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020/2022**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio - tra quelli che insistono nel relativo territorio;
- la precitata normativa prevede inoltre che:
- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi

dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le predette varianti urbanistiche, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono soggette a valutazione ambientale strategica;

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- alienati;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 165 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TENUTO CONTO quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

VISTO l'allegato "*Piano delle alienazioni immobiliari*" con il quale si identificano i beni immobili di proprietà dell'ente suscettibili di dismissione;

VALUTATO, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

DATO ATTO che l'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;

DATO ATTO CHE:

- la programmazione del Comune si attua nel rispetto dei principi generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- che tra gli strumenti di programmazione va richiamato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), che, con la relativa eventuale nota di aggiornamento, permette lo svolgimento dell'attività di guida strategica ed operativa degli enti stessi;
- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio di cui al presente atto è predisposto al fine del relativo inserimento del prossimo Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022;

RICHIAMATO infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legge n. 125/2015) il quale prevede che, *“11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 133/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 entro i termini di legge;

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 in fase di redazione ed approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, il **“PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI”**, di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l'esercizio finanziario 2020 redatto dall'Ufficio Patrimonio;
- 2) DI CONSENTIRE** che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2020/2022 anche a seguito di aggiornamenti annuali;
- 3) DI DARE ATTO** che, a seguito dell'adozione della presente proposta di deliberazione:
 - **gli immobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;**

- **il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;**
 - **ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civ., nonché effetti sostituitivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;**
 - **il Piano confluisce nel Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2020/2022 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;**
- 4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti adempimenti inerenti il presente provvedimento ed affinché il Piano di cui al presente provvedimento venga approvato ed allegato al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;**
- 5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime, stante l'urgenza per le motivazioni di cui alle premesse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 26-02-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Piero Saino

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 26-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-04-2020 al 16-04-2020

Addì 01-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 01-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 01-04-2020 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali

☒ E' esecutiva il 11-04-2020 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio